

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 24/10/2022 Data di pubblicazione: 11/11/2013

Versione: 3.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto R-2560 Part A  
Sinonimi Elastomero di silicone

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
Francia  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Acquatica cronica 3 H412

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 1.6

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Avvertenza (CLP) -  
Indicazioni di pericolo (CLP) H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Consigli di prudenza (CLP) P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P501 - Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
Decametilciclopentasilossano (541-02-6)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà di disregregazione endocrina, o identificate come disregregazione endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

### SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile

#### 3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Ossidi di ferro	(N. CAS) 1332-37-2 (N. CE) 215-570-8	20-30	Non classificato
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa	(N. CAS) 68855-54-9 (N. CE) 272-489-0	10-20	Canc. 1A, H350* STOT RE 2, H373*
Acido silicico, estere etilico	(N. CAS) 11099-06-2 (N. CE) 234-324-0	<3	Liq. infiamm. 3, H226 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 Acquatica cronica 2, H411
Acido silicico (H4SiO4), estere tetraetilico	(N. CAS) 78-10-4 (N. CE) 201-083-8 (N. indice CE) 014-005-00-0	<1	Liq. infiamm. 3, H226 Tossic. acuta 4 (inalazione), H332 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335
Octametilciclotetrasilossano sostanza elencata come candidato REACH (octametilciclotetrasilossano (D4))	(N. CAS) 556-67-2 (N. CE) 209-136-7 (N. indice CE) 014-018-00-1	< 0,25	Liq. infiamm. 3, H226 Ripr. 2, H361f Acquatica cronica 1, H410 (M=10)
Decametilciclopentasilossano sostanza elencata come candidato REACH (decametilciclopentasilossano (D5))	(N. CAS) 541-02-6 (N. CE) 208-764-9	< 0,25	Non classificato

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere la sezione 1.6

\*La terra di diatomee a base di silicio amorfa provoca gravi danni alla salute in seguito a un'esposizione prolungata per inalazione. Nel caso in cui la frazione respirabile in miscele e sostanze sia inferiore all'1%, non è richiesta alcuna classificazione. Poiché il prodotto si presenta in forma liquida, nessuno di questi componenti può essere trasportato per via aerea e non può essere inalato. Pertanto, il pericolo associato all'inalazione di questo ingrediente non è applicabile a questo prodotto.

### SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Bagnare con acqua l'area colpita per almeno 5 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Sciacquare accuratamente con acqua per almeno 5 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo.

## R-2560 Part A

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione  
Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.  
NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca. Rivolgersi al medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti  
Se impiegato nelle normali condizioni d'uso previste, non dovrebbe presentare pericoli significativi.

Sintomi/Effetti dopo l'inalazione  
Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle  
Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi  
Può provocare lieve irritazione oculare.

Sintomi/Effetti dopo l'ingestione  
L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Sintomi cronici  
Non previsti in normali condizioni d'uso.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati  
Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.

Mezzi di estinzione inadeguati  
Non utilizzare getto d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. L'applicazione di un getto d'acqua sul prodotto caldo può causare la formazione di schiuma e aumentare l'intensità delle fiamme.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio  
Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.

Pericolo di esplosione  
Il prodotto non è esplosivo.

Reattività  
In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

Prodotti combustibili pericolosi  
Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Formaldeide. Ossidi di metalli. Ossidi di silicio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio  
Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio  
Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.

Protezione durante lo spegnimento di incendi  
Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie.

Altre informazioni  
Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti.

##### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.  
Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario. Evacuare il personale non necessario.

##### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia.  
Procedure di emergenza Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.  
Metodi per la bonifica Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.  
Precauzioni per la manipolazione sicura Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol.

Misure igieniche Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Attenersi alle normative in vigore.  
Condizioni di conservazione Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta,

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare in un luogo asciutto e fresco.  
Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

Materiali incompatibili

### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Ossidi di ferro (1332-37-2)		
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	5 mg/m <sup>3</sup> 6 mg/m <sup>3</sup> (contenente meno del 2% di biossido di silicio cristallino allo stato libero in frazione-polvere respirabile, frazione inalabile) (polvere ferrosa)
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	5 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	4 mg/m <sup>3</sup> (aerosol totale)
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,3 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile (silice, amorfa))
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	2,4 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile) 6 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale, particelle inalabili)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	0,3 mg/m <sup>3</sup> (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando i valori AGW e BGW sono osservati - frazione respirabile)
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	1,2 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile)
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	3,6 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile calcolata)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	2 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile) 1 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	0,3 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	0,3 mg/m <sup>3</sup> (inclusa silice, polvere amorfa respirabile)
Acido silicico (H4SiO4), estere tetraetilico (78-10-4)		
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	44 mg/m <sup>3</sup>
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	5 ppm
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	44 mg/m <sup>3</sup>
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	5 ppm
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	88 mg/m <sup>3</sup>
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	10 ppm
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	44 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	5 ppm
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	44 mg/m <sup>3</sup>
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	5 ppm
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	44 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	5 ppm
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	44 mg/m <sup>3</sup>
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	5 ppm
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	50 mg/m <sup>3</sup>
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	44 mg/m <sup>3</sup>
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	5 ppm
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	44 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	5 ppm
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	43 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	5 ppm
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	86 mg/m <sup>3</sup>

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	10 ppm
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	85 mg/m <sup>3</sup>
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	10 ppm
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	12 mg/m <sup>3</sup>
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	1,4 ppm
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	44 mg/m <sup>3</sup>
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	5 ppm
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	44 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	5 ppm
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	44 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	44 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	5 ppm
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	132 mg/m <sup>3</sup> (calcolato)
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	15 ppm (calcolato)
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	10 ppm
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	44 mg/m <sup>3</sup>
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	5 ppm
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	44 mg/m <sup>3</sup>
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	5 ppm
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	44 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	5 ppm
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	44 mg/m <sup>3</sup>
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	5 ppm
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	44 mg/m <sup>3</sup>
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	5 ppm
Paesi Bassi	OEL TWA (base giuridica: OWCLRV)	44 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	44 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	5 ppm
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	66 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	10 ppm (valore calcolato)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	44 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	44 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	5 ppm (valore limite indicativo)
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	44 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	5 ppm
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	44 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	5 ppm
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	44 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	5 ppm
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	44 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	5 ppm
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	44 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	5 ppm (valore limite indicativo)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	44 mg/m <sup>3</sup>
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	5 ppm
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	86 mg/m <sup>3</sup>
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	10 ppm
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNALF)	44 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNALF)	5 ppm

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici appropriati

Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate. Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza.

## R-2560 Part A

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Dispositivo di protezione individuale

Occhiali protettivi. Guanti. Indumenti protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani  
Protezione per gli occhi

Indossare guanti protettivi.

Occhiali resistenti alle sostanze chimiche oppure occhiali di sicurezza.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Controlli dell'esposizione ambientale

Non permettere che il prodotto venga disperso nell'ambiente.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Rosso
Odore	Inodore
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	> 135 °C (275 °F)
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	> 1 (acqua = 1)
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Viscosità, dinamica	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
Rapporto aspetto particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile
<b>9.2. Altre informazioni</b>	
Contenuto COV	< 1%

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di metalli. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (> 300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto visivo; ingestione; inalazione
Tossicità acuta (orale)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)	
LD50 orale, ratto	> 2000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 2,6 mg/l/4h (nessun decesso)
Acido silicico, estere etilico (11099-06-2)	
LD50 orale, ratto	6270 mg/kg
LD50 cutanea, coniglio	4290 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 7,35 mg/l/4h (nessun decesso)
Acido silicico (H <sub>4</sub> SiO <sub>4</sub> ), estere tetraetilico (78-10-4)	
LD50 orale, ratto	6270 mg/kg
LD50 cutanea, coniglio	5878 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	10 mg/l
Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	
LD50 orale, ratto	> 4800 mg/kg (non provoca mortalità)
LD50 cutanea ratto	> 2375 mg/kg



# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

LD50 cutanea, coniglio	> 2,5 ml/kg (non provoca mortalità)
LC50 inalazione, ratto	36 mg/l/4 h
Decametilciclopentasilossano (541-02-6)	
LD50 orale, ratto	> 5000 mg/kg (specie: Sprague-Dawley)
LD50 cutanea, coniglio	> 2000 mg/kg (specie: Nuova Zelanda bianco) Non è stato segnalato alcun caso di morte
LC50 inalazione, ratto	8,67 mg/l/4h

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Danni/irritazione oculari	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificato. (Tutti i composti classificati come cancerogeni in questo prodotto agiscono per inalazione. Poiché questi composti sono legati nella matrice del prodotto, il prodotto complessivo non è classificato come cancerogeno).
Tossicità per la riproduzione	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Non classificato. (Tutti i composti classificati come tossici specifici per organi bersaglio mediante esposizione ripetuta in questo prodotto agiscono per inalazione. Poiché questi composti sono legati nella matrice di questo prodotto, il prodotto complessivo non è classificato come tossico per organi specifici attraverso l'esposizione ripetuta).
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi	Può provocare lieve irritazione oculare.
Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione	L'ingestione può provocare effetti nocivi.
Sintomi cronici	Non previsti in normali condizioni d'uso.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Acido silicico, estere etilico (11099-06-2)	
CE50 Crostacei	6,1 mg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna)
Acido silicico (H4SiO4), estere tetraetilico (78-10-4)	
LC50 Pesce	> 245 mg/l (Tempo di esposizione: 96 h - Specie: Brachydanio rerio [semistatico])
NOEC cronica per alghe	100 mg/l
Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	
LC50 Pesce	> 22 µg/l
NOEC cronica per pesci	0,0044 mg/l

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

R-2560 Part A	
Persistenza e degradabilità	Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente.

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

R-2560 Part A	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)	
Pesce BCF	Nessun bioaccumulo noto
Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	
Pesce BCF	(12400 senza dimensioni)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow)	6,488 (a 25,1 °C)
Decametilciclopentasilossano (541-02-6)	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow)	8,023 (a 25,3 °C)

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
Decametilciclopentasilossano (541-02-6)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

#### 12.6. Proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

#### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

### SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

## R-2560 Part A

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Ecologia – materiali di rifiuto

Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>
Non regolamentato per il trasporto

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su Allegato XVII REACH

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Contiene una sostanza riportata nell'elenco delle sostanze candidate REACH in concentrazioni  $\geq 0,1\%$  o con un limite specifico minore: Octametilciclotetrasilossano (D4) (CE 209-136-7, CAS 556-67-2), Dodecametilcicloesasilossano (D5) (CE 208-764-9, CAS 541-02-6)

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) – Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

##### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) – Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

##### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

##### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione supplementare disponibile

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 24/10/2022

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Tossic. acuta 4 (inalazione)	Tossicità acuta (inalazione), Categoria 4
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1
Acquatica cronica 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 2
Acquatica cronica 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 3
Canc. 1A	Cancerogenicità, Categoria 1A
Irrit. oculare 2	Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 2
Liq. infiamm. 3	Liquidi infiammabili, Categoria 3
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H350	Può provocare il cancro.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Ripr. 2	Tossicità per la riproduzione, Categoria 2
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie
Acquatica cronica 3	Metodo di calcolo

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	24/10/2022	3.0
2	Classificazione modificata; lingua modificata	07/11/2016	2.0
2	Classificazione modificata; lingua modificata	24/10/2022	3.0
3	Dati modificati	07/11/2016	2.0
3	Dati modificati	24/10/2022	3.0
4	Testo modificato	24/10/2022	3.0
5	Testo modificato	24/10/2022	3.0
6	Testo modificato	24/10/2022	3.0
7	Testo modificato	24/10/2022	3.0
8	Testo modificato	07/11/2016	2.0
8	Dati modificati; lingua modificata	24/10/2022	3.0
9	Dati modificati	24/10/2022	3.0
10	Testo modificato	07/11/2016	2.0
10	Testo modificato	24/10/2022	3.0
11	Testo modificato	07/11/2016	2.0
11	Dati modificati; lingua modificata	24/10/2022	3.0
12	Testo modificato	07/11/2016	2.0
12	Dati modificati; lingua modificata	24/10/2022	3.0
13	Testo modificato	24/10/2022	3.0
14	Testo modificato	24/10/2022	3.0
15	Testo modificato	07/11/2016	2.0
15	Testo modificato	24/10/2022	3.0
16	Testo modificato	07/11/2016	2.0
16	Testo modificato	24/10/2022	3.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH – Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna  
ADR – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA – Stima della tossicità acuta  
BCF – Fattore di bioconcentrazione  
BEI – Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD – Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS – Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP – Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) N. 1272/2008  
COD – Richiesta chimica di ossigeno  
CE – Comunità europea  
CE50 – Concentrazione mediana efficace  
CEE – Comunità economica europea  
EINECS – Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) – Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) – Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE – Unione europea  
CrE50 – CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS – Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC – Ente internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA – Associazione internazionale del trasporto aereo  
Codice IBC – Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa  
IMDG – Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV – Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV – Valori indicativi limite di esposizione professionale  
LC50 – Concentrazione letale mediana  
LD50 – Dose letale mediana  
LOAEL – Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso  
LOEC – Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie  
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
NOAEL – Dose priva di effetti avversi osservati  
NOEC – Concentrazione senza effetti osservati  
NRD – Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP – Programma nazionale sulla tossicità  
OEL – Limiti di esposizione professionale  
PBT – Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL – Limite di esposizione ammissibile  
pH – Idrogeno potenziale  
REACH – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID – Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose  
SADT – Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS – Scheda di dati di sicurezza  
STEL – Limite di esposizione a breve termine  
STOT – Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft – Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria  
TEL TRK – Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD – Domanda teorica di ossigeno  
TLM – Limite di tolleranza medio  
TLV – Valore limite di soglia  
TPRD – Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 – Technische Regel für Gefahrstoffe 510 – Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 – Technische Regeln für Gefahrstoffe – N-Nitrosamine  
TRGS 900 – Technische Regel für Gefahrstoffe 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 – Technische Regel für Gefahrstoffe 903 – Biologische Grenzwerte  
TSCA – Legge nazionale sulla gestione delle sostanze chimiche  
TWA – Media ponderata nel tempo  
VOC – Composti organici volatili  
VLA-EC – Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED – Valor Limite Ambiental Exposición Diaria  
VLE – Valeur Limite D'exposition  
VME – Valeur Limite De Moyenne Exposition

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Log K<sub>oc</sub> – Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua  
Log K<sub>ow</sub> – Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log P<sub>ow</sub> – Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (C<sub>i</sub>) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK – Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

vPvB – Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL – Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK – Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica le Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria – BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica di Austria, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004) e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011), BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria – BLV BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Austria, Ultimamente modificato attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Decreto regio 21/01/2020** - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. N. 13/10** - Regolamento n. 13 del 30 dicembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro, e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), e Regolamento n.10 del 26 settembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro - KDP 16/2019** - Regolamento del Governo dei Ministri del Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e Regolamento del Governo dei ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (sostanze chimiche - cancerogene) E Legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca – BLV. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013** - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, le condizioni di raccolta di materiale biologico per l'esecuzione dei

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione al lavoro - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria – Decreto 05/2020** – 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda – 2020 COP** – 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

**Italia – Decreto 81** – Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

**Italia – IMDFN1** – Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia – Reg. n. 325** - Regolamento del Gabinetto dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Gabinetto dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

**Lituania - HN 23:2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo – A-N 684** – Regolamento generale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento generale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta – MOSHAA Ch. 424** - Legge delle autorità di Malta sulla salute e sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi – OWCRIV** – Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402 FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia – Dz. U. 2020 n. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo – Norma portoghese NP 1796:2014** – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania – Dec. gov. n. 1.218** – Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad

# R-2560 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia - Regolamento n. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi che li contengono e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici governativi della Repubblica, Regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF N. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020  
**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative Fabbriche (Controllo degli Agenti Chimici al Lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - Decreto gov. 33/2018** - Decreto gov. della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia - N. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO ATTENGA AD ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

# R-2560 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 24/10/2022 Data di pubblicazione: 11/11/2013

Versione: 4.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto	Sostanza
Nome del prodotto	R-2560 Part B
N. CAS	77-58-7
Sinonimi	Catalizzatore

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela	A esclusivo uso professionale
----------------------------	-------------------------------

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati	Nessuna informazione supplementare disponibile
--------------------	--

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
Francia  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza	+1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo) 800-424-9300 CHEMTREC (negli USA) +(39)-0245557031
---------------------	--

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Irrit. cutanea 2	H315
Lesione oculare 1	H318
Sens. cutanea 1	H317
Muta. 2	H341
Ripr. 1B	H360FD
STOT SE 1	H370
STOT RE 1	H372
Acquatica acuta 1	H400
Acquatica cronica 1	H410

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 1.6

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09



## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Avvertenza (CLP)	Pericolo
Indicazioni di pericolo (CLP)	H315 - Provoca irritazione cutanea. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche. H360FD - Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H370 - Provoca danni agli organi (timo). H372 - Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP)	P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260 - Non respirare la nebbia, le particelle nebulizzate, i vapori. P264 - Lavarsi con cura le mani, gli avambracci e il viso dopo la manipolazione. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare protezione per gli occhi, indumenti/guanti protettivi. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P311 - In caso di esposizione o di possibile esposizione: Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P314 - In caso di malessere, consultare un medico. P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta). P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 - Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  
La sostanza/miscela non contiene sostanze a una concentrazione uguale o superiore allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà di disregolazione endocrina o identificate come disregolazione endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Dibutilstagno dilaurato	(N. CAS) 77-58-7 (N. CE) 201-039-8 (N. indice CE) 050-030-00-3	100	Irrit. cutanea 2, H315 Lesione oculare 1, H318 Sens. cutanea 1, H317 Muta. 2, H341 Ripr. 1B, H360FD STOT SE 1, H370 STOT RE 1, H372 Acquatica acuta 1, H400 Acquatica cronica 1, H410

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere la sezione 16

### 3.2. Miscela

Non applicabile

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area interessata con acqua e sapone per almeno 15 minuti. Se l'irritazione/eruzione aumenta o persiste, rivolgersi al medico. In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 30 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti

Sensibilizzazione della pelle. Provoca irritazione cutanea. Provoca irritazione oculare. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca danni agli organi (timo). Provoca danni agli organi (fegato, sistema respiratorio) in seguito a esposizione

## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Sintomi/Effetti dopo l'inalazione	prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi	Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.
Sintomi/Effetti dopo l'ingestione	L'ingestione può provocare effetti nocivi.
Sintomi cronici	Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità o al feto. Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati	Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.
Mezzi di estinzione inadeguati	Non utilizzare getto d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.
Pericolo di esplosione	Il prodotto non è esplosivo.
Reattività	In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.
Prodotti combustibili pericolosi	Ossidi di carbonio (CO, CO <sub>2</sub> ). Ossidi di stagno.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio	Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.
Istruzioni antincendio	Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.
Protezione durante lo spegnimento di incendi	Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie.
Altre informazioni	Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali	Non respirare i vapori, il gas o le particelle nebulizzate. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
-----------------------	--

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione	Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.
Procedure di emergenza	Evacuare il personale non necessario.

#### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione	Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia.
---------------------------	--

## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

**Procedure di emergenza** Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Per il contenimento** Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.

**Metodi per la bonifica** Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

**Precauzioni per la manipolazione sicura** Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non respirare la nebbia, gli aerosol, i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.

**Misure igieniche** Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

**Misure tecniche** Attenersi alle normative in vigore.

**Condizioni di conservazione** Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro.

**Materiali incompatibili** Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

#### 7.3. Usi finali particolari

A esclusivo uso professionale

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Composti organici di stagno		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (eccetto composti di tri-n-butilstagno-frazione inalabile)

# R-2560 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,2 mg/m <sup>3</sup> (eccetto composti di tri-n-butilstagno-frazione inalabile)
Austria	Categoria chimica OEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	Notazione cutanea, eccetto composti di tri-n-butilstagno
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	Pelle
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (eccetto ciesatin)
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,2 mg/m <sup>3</sup> (eccetto ciesatin)
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (eccetto composti di tri-n-butilstagno)
Danimarca	Categoria chimica OEL (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,3 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE)	Pelle - potenziale assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	0,02 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,3 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,05 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,15 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale assorbimento cutaneo
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	0,2 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAIF)	0,2 mg/m <sup>3</sup> (polvere inalabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAIF)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (polvere inalabile)
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAIF)	Notazione cutanea

## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivo di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhialini di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Giallo
Odore	Pungente
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	205 °C (401 °F)
Punto di infiammabilità	191 °C (375,8 °F) (Metodo UE A.9)
Temperatura di autoaccensione	≥ 400 °C (752 °F) (Metodo UE A.15)
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	0 Pa a 25 °C (77 °F) (Metodo UE A.4)
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	1,05
Solubilità	Acqua: ≤ 1,43 mg/l (Linee guida OCSE 105)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	4,44 log Kow

## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Viscosità, dinamica	72 mPa·s a 20 °C (77 °F)
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà ossidanti	Non ossidante
Limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
Rapporto aspetto particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

#### 9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di stagno.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto visivo; ingestione; inalazione
Tossicità acuta (orale)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Dibutilstagno dilaurato (77-58-7)	
LD50 orale, ratto	2071 mg/kg
LD50 cutanea ratto	> 2 g/kg

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea.
Danni/irritazione oculari	Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Cancerogenicità	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Provoca danni agli organi (timo).
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi	Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.
Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione	L'ingestione può provocare effetti nocivi.
Sintomi cronici	Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità o al feto. Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

#### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)	Molto tossico per gli organismi acquatici.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Dibutilstagno dilaurato (77-58-7)	
CE50 - Crostacei	0,463 mg/l (Daphnia magna)

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

R-2560 Part B (77-58-7)	
Persistenza e degradabilità	Non rapidamente biodegradabile. Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente.

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

R-2560 Part B (77-58-7)	
Coefficiente di ripartizione n-octanolo/acqua (Log Pow)	4,44 (Linee guida OCSE 107)
Potenziale di bioaccumulo	Non è previsto che si bioaccumuli.

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XIII



## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### 12.6. Proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

#### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio  
Ecologia – materiali di rifiuto




Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>				
SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (dibutilstagno dilaurato)	SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (dibutilstagno dilaurato)	Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.a.s. (dibutilstagno dilaurato)	SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (dibutilstagno dilaurato)	SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (dibutilstagno dilaurato)
<b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>				
9	9	9	9	9
				
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>				
III	III	III	III	III
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>				
Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì Inquinante marino: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

## R-2560 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su Allegato XVII REACH

Nessuna restrizione in base al regolamento REACH Allegato XVII

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

R-2560 Part B non è presente nell'elenco delle sostanze candidate REACH

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) – Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

R-2560 Part B non è soggetto al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

##### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) – Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

I composti di dibutilstagno sono soggetti al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

##### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

R-2560 Part B non è presente nell'elenco REACH Allegato XIV

##### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Dibutilstagno dilaurato (77-58-7)

Elencato nell'inventario EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) della CEE

##### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima  
revisione

24/10/2022

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Acquatica acuta 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, Categoria 1
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1

# R-2560 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Lesione oculare 1	Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 1
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H370	Provoca danni agli organi.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Muta. 2	Mutagenicità sulle cellule germinali, Categoria 2
Ripr. 1B	Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2
Sens. cutanea 1	Sensibilizzante della pelle, Categoria 1
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta, Categoria 1
STOT SE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 1

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Irrit. cutanea 2	Metodo di calcolo
Lesione oculare 1	Metodo di calcolo
Sens. cutanea 1	Metodo di calcolo
Muta. 2	Metodo di calcolo
Ripr. 1B	Metodo di calcolo
STOT SE 1	Metodo di calcolo
STOT RE 1	Metodo di calcolo
Acquatica acuta 1	Metodo di calcolo
Acquatica cronica 1	Metodo di calcolo

### Indicazione dei cambiamenti

Nessuna informazione supplementare disponibile

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH – Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna  
ADR – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA – Stima della tossicità acuta  
BCF – Fattore di bioconcentrazione  
BEI – Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD – Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS – Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP – Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) N. 1272/2008  
COD – Richiesta chimica di ossigeno  
CE – Comunità europea  
CE50 – Concentrazione mediana efficace  
CEE – Comunità economica europea  
EINECS – Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) – Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) – Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE – Unione europea  
CrE50 – CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS – Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC – Ente internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA – Associazione internazionale del trasporto aereo  
Codice IBC – Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa  
IMDG – Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV – Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV – Valori indicativi limite di esposizione professionale  
LC50 – Concentrazione letale mediana  
LD50 – Dose letale mediana

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie  
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
NOAEL – Dose priva di effetti avversi osservati  
NOEC – Concentrazione senza effetti osservati  
NRD – Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP – Programma nazionale sulla tossicità  
OEL – Limiti di esposizione professionale  
PBT – Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL – Limite di esposizione ammissibile  
pH – Idrogeno potenziale  
REACH – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID – Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose  
SADT – Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS – Scheda di dati di sicurezza  
STEL – Limite di esposizione a breve termine  
STOT – Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft – Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria  
TEL TRK – Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD – Domanda teorica di ossigeno  
TLM – Limite di tolleranza medio  
TLV – Valore limite di soglia  
TPRD – Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 – Technische Regel für Gefahrstoffe 510 – Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 – Technische Regeln für Gefahrstoffe – N-Nitrosamine  
TRGS 900 – Technische Regel für Gefahrstoffe 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 – Technische Regel für Gefahrstoffe 903 – Biologische Grenzwerte  
TSCA – Legge nazionale sulla gestione delle sostanze chimiche  
TWA – Media ponderata nel tempo  
VOC – Composti organici volatili  
VLA-EC – Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración

# R-2560 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

LOAEL – Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso  
LOEC – Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto  
Log Koc – Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua  
Log Kow – Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow – Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK – Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

VLA-ED – Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
VLE – Valeur Limite D'exposition  
VME – Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB – Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL – Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK – Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

#### \*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica le Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria – BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica di Austria, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004) e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011), BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria – BLV BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Austria, Ultimamente modificato attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Decreto regio 21/01/2020** - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. n. 13/10** - Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro. Codice Allegato n.1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro, e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto (Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), e Regolamento n.10 del 26 settembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro - KDP 16/2019** - Regolamento del Governo dei Ministri del Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e Regolamento del Governo dei ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (sostanze chimiche - cancerogene) E Legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca – BLV. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione al lavoro - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria – Decreto 05/2020** – 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda – 2020 COP** – 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

**Italia – Decreto 81** – Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

**Italia – IMDFN1** – Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia – Reg. n. 325** - Regolamento del Gabinetto dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Gabinetto dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

**Lituania - HN 23:2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo – A-N 684** – Regolamento generale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento generale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta – MOSHAA Ch. 424** - Legge delle autorità di Malta sulla salute e sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi – OWCRLV** – Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402 FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia – Dz. U. 2020 n. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo – Norma portoghese NP 1796:2014** – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

## R-2560 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013** - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, le condizioni di raccolta di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia - Regolamento n. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF N. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative Fabbriche (Controllo degli Agenti Chimici al Lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

**Romania - Dec. gov. n. 1.218** - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - Decreto gov. 33/2018** - Decreto gov. della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia - N. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO ATTENGA AD ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)